

CONTRATTO PER LA VALUTAZIONE DELL'USATO.

Il sottoscritto, in qualità di promittente venditore (da compilare nelle generalità : sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ tel. _____ carta di identità n° _____ rilasciata in data _____

a) Dichiara di aver sottoposto all'attenzione della Massive Music Store i dischi di Sua proprietà e di aver ricevuto da Massive Music Store una proposta d'acquisto;

b) Dichiara altresì di essere interessato a cedere alla Massive Music Store, Società Massive S.n.c., in qualità di promissaria acquirente, corrente in Milano, alla via Gustavo Fara n. 4, P.Iva n. 12229000158, la seguente merce:

(-..... descrizione analitica dei dischi promessi in vendita)

c) Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) che i dati anagrafici sopra riportati sono veri ed esatti a tutti gli effetti;

2) che il prezzo pattuito per gli oggetti qui sopra descritti é congruo, reale, corrente e di sua completa soddisfazione;

3) che non si trova in stato di necessità diretta e/o alcuna e che non ha urgenza di vendere gli oggetti descritti;

4) che su detti oggetti non vi è rivalsa o ipoteca di alcun genere e che non sono di provenienza illecita;

5) che lo stato degli oggetti sopra descritti e le loro condizioni sono conformi a quanto dichiarato preliminarmente alla Società promissaria acquirente;

6) che sono del tutto sicuri e pienamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza esistenti;

7) che se ne assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da inesatte dichiarazioni e/o comunque relativa agli oggetti sopra descritti, al loro uso alla loro commercializzazione e/o a quant'altro correlabile esonerando la suddetta Società da qualsiasi controversia e responsabilità.

Ciò premesso, il privato promittente venditore e Massive S.n.c. di Platto & C. (P.Iva 12229000158) promissaria acquirente convengono e stipulano in base a quanto di seguito riportato:

d) La Società, come già specificato nelle condizioni generali al presente contratto, si impegna a fornire al promittente venditore un voucher preparato per effettuare la spedizione del bene o dei beni offerti in vendita presso la sede della Società acquirente; si impegna inoltre a riconoscere, entro 5 giorni dal ricevimento del bene o dei beni, fatto salvo in ogni caso il diritto di verificarne la rispondenza a quanto descritto, il prezzo concordato ovvero il prezzo maggiore che dovesse di giustizia risultare da una più attenta valutazione del bene.

e) Nel caso di mancato gradimento del bene o di mancanza dei requisiti paventati in fase preliminare, la Società si impegna a dare prontamente notizia al privato venditore della mancata conclusione dell'affare e ad invitare il medesimo al recupero del bene o dei beni a proprie spese.

f) La Società si impegna a trattenere e custodire presso la propria sede i beni non acquistati e di cui ha richiesto il recupero per un tempo massimo di giacenza pari a giorni 10 (dieci) calendarizzati; il reso è a carico del privato.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, la Società si riserva il diritto di distruggere il bene.

g) La Società acquirente dichiara che non é un soggetto d'imposta in quanto la cessione del bene non avviene da parte di un'impresa.

Pertanto l'operazione in questione non rientra fra le operazioni soggette ad iva ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. del 26/10/72 n°633.

Luogo e data _____ In fede _____

La Società Massive S.n.c. di Platto & C. informa inoltre che:

1) i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla attività economica dell'azienda ed in particolare, per gli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali;

2) i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Saranno inoltre registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei;

3) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario e nei soli casi previsti dalla legge a:

- soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali.
- istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o dall'esecuzione dei contratti in atto.

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo della presente, la si approva conferma e ratifica specificatamente, irrevocabilmente ed integralmente con particolare riguardo a quanto dichiarato ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7: ad ogni effetto di legge ivi compreso quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 CC si rinnova quindi la sottoscrizione.

In fede

Il promittente venditore

Riceverò, la somma di € _____ quale saldo per l'acquisto dei dischi di mia proprietà, come da descrizione sub c) delle premesse.

In fede

Il promittente venditore

(Allegare fotocopia della carta di identità)

INDICAZIONI OPERATIVE E CLAUSOLE GENERALI

1. Indicazioni comuni ai moduli principali

Il modulo di seguito riportato è formulato in maniera chiara, redatto con caratteri tipografici facilmente leggibili e di facile comprensione, ispirato al principio della buona fede contrattuale.

Nel modulo è inserita la clausola di gradimento della merce al cui acquisto la società è interessata, nonché del prezzo che viene proposto per la compravendita.

Il presente modulo è formulato, invero, per regolamentare i rapporti tra privati interessati alla vendita di dischi di loro proprietà e la Massive S.n.c. di Platto & C., nel caso in cui quest'ultima dovesse esprimere per iscritto il proprio gradimento e dovesse ricevere l'accettazione della formulata offerta economica da parte del privato.

Nella proposta di acquisto il prezzo della merce viene inserito separatamente al contratto e concordato previamente tra il privato e la società al momento della sottoposizione dell'affare.

Le parti convengono di affidare alla email o alla conversazione tramite canale telematico whatsapp (N. 3755179700) i contatti preliminari alla conclusione del negozio di compravendita.

Le parti convengono di non prevedere la possibilità di rimborsi, in quanto la Società promissaria acquirente si impegna a fornire al privato una prepagata per effettuare la spedizione dei dischi offerti in vendita presso la sede della società.

Eventuali restituzione per mancato gradimento sono a carico esclusivo del privato.

2. Indicazioni riguardanti la proposta d'acquisto

La proposta d'acquisto deve indicare il termine stabilito per l'accettazione da parte del venditore, secondo le condizioni osservate prevalentemente sul mercato locale (massimo 15 giorni).

La proposta d'acquisto deve contenere il nominativo del proprietario del bene offerto in vendita alla Società.

Nella proposta d'acquisto devono essere indicati gli estremi del bene offerto in vendita.

Nella proposta d'acquisto devono essere inseriti i termini di pagamento (5/cinque giorni lavorativi dall'accettazione della proposta di vendita mediante bonifico bancario).

Nella proposta d'acquisto il proponente deve approvare per iscritto le condizioni contrattuali a norma degli articoli 1341 - 1342 c. c., e apporre la sottoscrizione per ricevuta copia del modulo.

3. Clausole Vessatorie

Il Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha adottato l'opzione dello scorporo delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, originariamente contenute negli Articoli dal 1469 bis al 1469 sexies del Codice Civile; oggi, quindi, tali disposizioni trovano collocazione nella Parte III, Titolo I del suddetto Codice, agli Articoli dal 33 al 38. Si tratta di regole volte a limitare l'autonomia privata del professionista impedendo a questi di abusare della propria forza contrattuale a svantaggio del consumatore.

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il Codice ha introdotto l'esplicita menzione della sanzione della "nullità" per queste clausole abusive. Si tratta di una figura di nullità peculiare, c.d. di protezione: essa si contraddistingue per essere relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, e parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto. Ne è inoltre espressamente stabilita la rilevanza d'ufficio, e quindi la presenza di una clausola abusiva potrà essere comunque sanzionata per intervento del giudice anche qualora non sia stata espressamente impugnata dal consumatore. La competenza in materia di azioni inibitorie e di azioni dirette a fare dichiarare la nullità delle clausole, infatti, è del giudice ordinario e tale controllo giudiziale interessa unicamente il singolo contratto.

L'Art. 33 del Codice del Consumo definisce "vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo".

La vessatorietà della clausola non riguarda l'eventuale sproporzione economica delle prestazioni, ma lo squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali delle parti contrapposte. Al fine di evitare la vessatorietà, e quindi la nullità, è opportuno redigere moduli che prevedano diritti reciproci per entrambe le parti. Spetta al professionista provare che l'assetto contrattuale complessivo è tale da annullare ogni squilibrio a scapito del consumatore. Il medesimo articolo elenca 20 clausole ritenute vessatorie, alcune delle quali sono frequentemente riscontrabili nei formulari utilizzati nella mediazione immobiliare.

La presunzione di vessatorietà derivante dall'inclusione di una clausola nell'elenco non è assoluta; può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e, comunque, un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.

Invece, sono in ogni caso nulle, anche se oggetto di trattativa tra le parti, le clausole che hanno per effetto o per oggetto quanto previsto dall'Art. 36, comma 2, del Codice del Consumo (escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale).

4. Conclusione del contratto

Con la conoscenza, da parte della Società interessata all'acquisto, dell'accettazione dell'offerta economica sottoposta all'attenzione del privato, promittente venditore, e della sottoscrizione per accettazione della medesima, dovrà ritenersi concluso e perfezionato il contratto di cui al precedente punto 1.

5. Revoca

Il Promissario acquirente si riserva il diritto di revocare la proposta di acquisto formulata prima della consegna del bene, entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) lavorativi successivi alla ricezione della spedizione organizzata a proprie spese mediante consegna al promittente venditore di voucher preparato per la spedizione, qualora ritenga il bene non conforme alla descrizione preliminare e alle caratteristiche fornite a mezzo e-mail e/o whatsapp.

Successivamente al termine di cui al primo capoverso, la proposta sarà irrevocabile e dovrà ritenersi caducata qualora entro n. 5 (cinque) giorni il Proponente non abbia avuto conoscenza dell'accettazione del Venditore.

6. Legge regolatrice e tentativo di conciliazione

La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana.

E' fatta salva la possibilità per le parti di sottoporre, anche unilateralmente, le controversie che dovessero tra loro insorgere in relazione ad ogni questione inerente il presente accordo al servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Milano.

7. Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e preso atto dei diritti di cui all'Art. 5 dello stesso, il Promittente venditore autorizza la Società acquirente ad utilizzare i propri dati unicamente al fine dell'adempimento del presente contratto.

8. Clausole aggiunte

Eventuali modifiche, clausole aggiunte e/o integrazioni rispetto alla presente proposta dovranno essere inserite dalle parti esclusivamente in calce al presente modulo contrattuale.